



*Assicurazione
Responsabilità Civile*

**NEGOZI, UFFICI,
ESERCIZI VARI**



*Condizioni
di assicurazione*

Mod. 5062 RCG



INDICE

DEFINIZIONI	Pag. 1
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 3
CONDIZIONI SPECIALI	Pag. 13
ESTENSIONI DI GARANZIA	Pag. 23

ADDETTO

Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi i subappaltatori e loro dipendenti, presti la sua opera – a qualsiasi titolo – per conto dell'esercizio stesso.

APPALTATORE

La persona o l'esercizio cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di parte dei lavori o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Chi stipula il contratto di assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali, gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

ESERCIZIO

I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge, nell'ubicazione precisata, l'attività descritta in polizza.

FATTURATO

Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCEDI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle

ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RETRIBUZIONI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi:

- a** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b** quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c** le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti. Questa esclusione dal novero dei terzi non vale per gli appaltatori delle attività e/o dei lavori previsti al punto 2 "Rischi compresi"; detti appaltatori ed i loro dipendenti sono però considerati terzi unicamente per danni conseguenti a morte o a lesioni personali.

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purchè non ricorrano le ipotesi indicate nelle lettere a, b, c del presente punto 1-A nei quali casi non sono comunque considerati terzi.

B) - Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38,

per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- b** ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

2 RISCHI COMPRESI

- a** L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti, sia per fatto di eventuali appaltatori, in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'esercizio quali pulizia e vigilanza o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.
- b** L'assicurazione vale anche:
- 1) per operazioni di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
 - 2) nel caso di morte o di lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine;
 - 3) per insegne e cartelli anche se all'esterno dell'esercizio.

- c** L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
- 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
 - 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'esercizio;
 - 3) veicoli sotto carico, scarico, rifornimento, lavaggio, sgrassaggio, grafitatura;
 - 4) cose trovatesi sui veicoli sopraindicati.
- La garanzia di cui alla presente lettera c) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui alla lettera a) e viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 (L. 96.814) per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovatesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

3 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente. Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui al punto 1 - B) "Oggetto dell'assicurazione".

4 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T. e di R.C.O., i danni derivanti:

- a** dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b** dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi.
- Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T., i danni:
- c** provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto

indicato al punto 2 "Rischi compresi" o altrimenti espressamente previsto.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione di R.C.T. i danni:

- d** derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;
- e** di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.;
- f** derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g** cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- h** cagionati da opere ed installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, rifornimento, manutenzione o installazione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione delle operazioni stesse.

5 RISCHI ESCLUSI

La garanzia R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni:

- a** conseguenti a: inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b** cagionati alle persone trasportate su veicolo – per il quale non sia consentito il trasporto di persone – che risulti di proprietà dell'Assicurato od allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- c** provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate dall'Assicurato; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori. A deroga parziale delle limitazioni di cui alla presente lett. c), restano ferme le estensioni di garanzia di cui al punto 2 lett. c);
- d** provocati a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;

- e** a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge.

6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio di tutti i Paesi Europei.

7 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

8 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo normalmente di 12 mesi, salvo esplicita pattuizione di polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- a** delle mercedi;
- b** delle retribuzioni;
- c** del fatturato;
- d** degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente punto, deve anche fornire, a richiesta della Società la fotocopia dell'apposito modulo – spedito dall'INAIL al Contraente con raccomandata – con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso il versamento dell'importo dovuto in sede di regolazione premio.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente punto, deve anche fornire, a richiesta della

Società la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A..

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

9 VARIAZIONE DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del C.C..

10 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Assicurato/Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stato assegnato l'esercizio.

Nel caso di fusione dell'esercizio, il contratto continua con l'esercizio che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'esercizio nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'esercizio o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato/Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

11 ALIENAZIONE DELL'ESERCIZIO

In caso di alienazione dell'esercizio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

La Società, nei 30 giorni alla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni.

12 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

13 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

15 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(opera se nella casella "indicizzazione" del modulo di polizza 5062/9 RCG è riportata l'indicazione "SI")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Ad ogni scadenza annuale del premio il Contraente e la Società hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.

18 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

19 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

CONDIZIONI SPECIALI

(Ad integrazione delle Condizioni Generali, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad una o più dei rischi o delle ipotesi sottoindicati)

21 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimi convenuti in polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

22 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE O AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.

23 LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO

Per le attività e/o lavori svolti al di fuori dell'ambito dell'esercizio, l'assicurazione viene regolamentata anche dalle norme sottoindicate.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- a) danni di cui al punto 2 "Rischi compresi" lett. c) con le limitazioni ivi indicate;
- b) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- c) danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi; alle cose di terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgono all'aperto.

In merito ai danni di cui alla precedente lettera b) la garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, ma con il massimo di € 15.500 (L.30.012.185).

In merito ai danni di cui alla precedente lettera c), anche se dovuti ad incendio delle cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata con l'applicazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno con il minimo di € 50 (L. 96.814).

L'assicurazione non è operante invece per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; da errori od oscillazioni di tensione o di pressione.

24 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli associati e/o allievi e/o iscritti mentre partecipano alle attività per conto dell'esercizio assicurato, nonché per i rischi derivanti dal servizio di bar e dalla proprietà delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone diverse da associati, da allievi e da iscritti. Coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive, esclusi istruttori, allenatori e simili, sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale). L'assicurazione non è operante per le responsabilità facenti capo agli Assicurati quali associati o affiliati a "Federazioni", "Centri sportivi" e simili, a meno che si tratti di responsabilità che, a prescindere dalla predetta associazione o affiliazione, sarebbero egualmente a carico degli Assicurati ai sensi di legge.

25 AUTORIMESSE - AUTOSILI

È compreso il rischio relativo all'esistenza di officina meccanica con non più di 3 addetti. Sono esclusi invece i rischi connessi all'esistenza di distributori automatici di carburante e di impianti di lavaggio automatico e semiautomatico.

26 BAR - CAFFÈ - CREMERIE - BOTTIGLIERIE - PASTICCERIE - GELATERIE - RISTORANTI - AUTOGRILL - TRATTORIE - ROSTICCERIE - PIZZERIE - TAVOLE CALDE - BIRRERIE - SELF-SERVICE - MENSE AZIENDALI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di sale da ballo, sale da giochi, sale da biliardo con più di 3 biliardi, servizio di alloggio.

27 CLINICHE, AMBULATORI E TOELETTE PER ANIMALI - PENSIONI PER ANIMALI - CANILI - CENTRI DI ADDESTRAMENTO E DI ALLEVAMENTO DI CANI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni: verificatisi durante la consegna o il prelievo degli animali al domicilio dei clienti; cagionati e subiti al di fuori dell'esercizio da animali sfuggiti al controllo degli addetti; avvenuti durante la partecipazione a esposizioni, mostre e manifestazioni in genere.

Si conferma che restano in ogni caso esclusi: i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree a queste equiparate; i danni agli animali in consegna e/o custodia e quelli agli animali stessi conseguenti ai trattamenti cui vengono sottoposti.

28 FARMACIE

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte degli addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

29 INSTALLAZIONE E IMPIANTI SPORTIVI

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli impianti e delle installazioni per i quali è prestata l'assicurazione.

La garanzia comprende i servizi di bar, ma non comprende i servizi di ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.

Coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale).

